



COMUNE DI PALMI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- Testo aggiornato alle integrazioni e modifiche approvate con Delibera di C.C. n. 48 del 26/06/2025

DISPOSIZIONI GENERALI

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui al c. 639 della L. n. 147/2013, art. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205;
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 la TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dal Servizio Smaltimento Rifiuti e dal Servizio Finanziario prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Consiglio Comunale, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
4. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – INDICE

Art. 1. Presupposto

Art. 2. Definizione di rifiuto

Art. 3 . Soggetto attivo

Art. 4. Soggetti passivi

Art. 5. Locali e aree scoperte soggetti al tributo

Art. 6. Locali e aree scoperte non soggetti al tributo

Art. 7. Determinazione della superficie tassabile

Art. 8. Riduzione di superficie per produzione di rifiuti speciali

Art. 9. Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo

Art. 9 bis. Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

Art. 10. Determinazione della tariffa del tributo

Art. 11. Istituzioni scolastiche statali

Art. 12. Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

Art. 13. Piano economico finanziario (PEF)

Art. 14. Articolazione delle tariffe del tributo

Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche

Art. 16. Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

Art. 16 bis. Tariffa per le utenze destinate ad attività ricettiva extra-alberghiera (Affittacamere, case ed

appartamenti per vacanze, B&B, Residence)

Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 19. Obbligazione tributaria

Art. 20. Mancato svolgimento del servizio

Art. 21. Zone non servite

Art. 22. Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche

Art. 23. Riduzione per il recupero e compostaggio della F.O.R.SU.

Art. 24. Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive

Art. 25. Altre agevolazioni

Art. 26. Cumulo di riduzioni

Art. 27. Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni

Art. 28. Tributo giornaliero

Art. 29. Tributo provinciale

Art. 30. Riscossione

Art. 30 – bis. Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento

Art. 31. Dichiarazione TARI

Art. 31 Bis – Reclamo

Art. 32. Rimborsi e compensazione

Art. 33. Funzionario responsabile

Art. 34. Verifiche ed accertamenti

Art. 35. Sanzioni ed interessi

Art. 36. Importi minimi

Art. 37. Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni

Art. 38. Contenzioso

Art. 39. Trattamento dei dati personali

Art. 40. Clausola di adeguamento

Art. 41. Entrata in vigore e abrogazioni

Allegato 1. Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti

ART. 1

PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 5.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

come individuati dall'art. 5 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 2

DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (Codice Ambientale), come modificato dal D. Lgs. 116/2020 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 3

SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Palmi, nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla TARI. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 4

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo articolo 5, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. La detenzione o la conduzione di un locale o di un'area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica e con la presenza di mobilio, suppellettili o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono obbligati a presentare, entro il termine di **90 (novanta) giorni** da quando entrano nel possesso dell'immobile, apposita dichiarazione nella quale viene individuato il soggetto tenuto al pagamento del tributo. In assenza della suddetta dichiarazione, tutti i possessori o detentori sono tenuti in solido all'adempimento dell'intera obbligazione tributaria.
4. Nell'ipotesi di **detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi** nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
6. Per le utenze domestiche si considera obbligato in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
7. Per le utenze non domestiche si considera obbligato in via principale il dichiarante, in sua mancanza il soggetto legalmente responsabile.
8. Per quanto riguarda i condomini, soggetto obbligato è l'amministratore, il quale è tenuto a:
 - a. presentare la dichiarazione entro il termine di **90 (novanta) giorni** dall'inizio della occupazione fornendo in allegato l'elenco dei soggetti occupanti, o detentori dei locali e delle aree rilevanti ai fini del presente regolamento e partecipanti al condominio (ivi comprese le utenze non domestiche), completo dei relativi dati utili alla tassazione;
 - b. comunicare ogni eventuale variazione entro il termine di **90 (novanta) giorni** dal verificarsi della stessa;
 - c. comunicare la data di cessazione del suo ufficio entro il termine massimo di **30 (trenta) giorni** dalla cessazione con indicazione del nuovo amministratore di condominio;
 - d. per tali comunicazioni è permesso anche l'utilizzo di email o PEC.
9. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.

ART. 5

LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTE AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente impiantata al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
3. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
4. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati all'imposizione tributaria.
5. Si specifica che sono da intendersi per:

- a) **locali**, i manufatti di cui al precedente comma 1, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
- b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing cinema all'aperto e parcheggi;
- c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTE AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche:

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e completamente vuoti (privi di arredi e suppellettili);
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche:

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette al tributo;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;

- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a indicarli nella dichiarazione originaria o di variazione, descrivendo le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili ovvero, dev'essere allegata idonea documentazione, tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate, quale la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività, domestiche e non domestiche, nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti a titolo di esempio non esaustivo, fermo restando in ogni caso la dimostrazione della cessazione di ogni utenza di servizio di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.);
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione.

ART. 7

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie tassabile TARI è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione dirette a garantire la conoscibilità dell'atto al contribuente nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, oltre che delle direttive deliberate nello specifico da ARERA.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile. La superficie calpestabile è misurata al

netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e quella parte con altezza inferiore a m. 1.50; la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 8;
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, la stessa va dichiarata allegando planimetria in scala da cui risulti evidente la diversa destinazione dell'alloggio; in tal caso alla superficie utilizzata al fine professionale o imprenditoriale è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In caso di svolgimento di più attività nel medesimo immobile, qualora non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale, dalla denuncia del contribuente, o da altri elementi.

ART. 8

RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DALLE ATTIVITA' ECONOMICHE

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 649 della Legge 147/2013, nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

L'esclusione è limitata alle specifiche aree o zone interessate dalla produzione dei predetti rifiuti, con onere della prova a carico del contribuente.

Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia saltuaria o occasionale bensì connaturata al processo produttivo.

Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di rifiuti urbani, esclusivamente con riferimento alla superficie di produzione.

Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti a tariffa i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 2.

2. Nel caso previsto dal comma 1, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati (o dallo stesso derivanti) dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tassa, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui la specifica attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	% di abbattimento della superficie
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE	25%
FALEGNAMERIE	30%
AUTOCARROZZERIE	30%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	30%
GOMMISTI	30%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
LAVANDERIE E TINTORIE	30%
VERNICIATURA GALVANOTECNICI FONDERIE	30%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	30%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	20%
MACELLERIE E PESCHERIE	30%
ESERCENTI ATTIVITA' RISTORATIVE E/O ALIMENTARI	30%
CENTRI COMMERCIALI	30%

4. Per le attività non considerate nell'elenco di cui al precedente comma, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si farà riferimento a criteri di analogia.
5. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione (disciplinata dal successivo art. 31) ed essere riscontrabili da idoneo contratto di smaltimento. In caso di mancata indicazione in dichiarazione delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
6. Entro il 31 Gennaio il soggetto passivo dovrà presentare idonea documentazione comprovante la produzione e l'idoneo smaltimento dei rifiuti speciali, avvenuta nell'anno di imposta precedente (quali Modello Mud, Formulario rifiuti ;

7. Per fruire delle riduzioni e/o esenzioni previste dai commi precedenti, gli interessati devono presentare apposita dichiarazione indicando il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti distinti per codice EER.

ART. 9

RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013 e dell'art. 3 della delibera n.15/2022/RIF, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo o a recupero nell'anno solare precedente, previa autorizzazione dell'Ufficio Ambiente del Comune da ottenere secondo la procedura indicata nel successivo art. 9 - bis, comma 3, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo o recupero dei rifiuti stessi

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità dei rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo è riconosciuta nelle seguenti percentuali:

- a) 15%, nel caso di riciclo dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- b) 30%, nel caso di riciclo di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- c) 40%, nel caso di riciclo di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- d) 60%, nel caso di riciclo di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.

Tenuto conto che l'utente non domestico non ha esercitato l'opzione per la fuoriuscita dal servizio pubblico e che comunque si avvale dello stesso per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere comunque ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare la percentuale indicata del 60% della quota variabile. La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento all'intera superficie imponibile.

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui

all'art. 14, all'intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo in cui si evidenzia la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti urbani avviati al riciclo nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART. 9 BIS

AVVIO AUTONOMO A RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni.
3. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo e conferire a recupero la totalità dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, deve preventivamente essere autorizzato dall'Ufficio Ambiente del Comune.

Ai fini dell'autorizzazione di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una apposita richiesta, da presentare entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, all'Ufficio Ambiente del Comune, redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e containers, l'impegno ad indicare il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto, l'impegno a indicare nei formulari, accanto all'indicazione del produttore, anche la dicitura "Comune di Palmi", l'impegno a conferire esclusivamente il rifiuto prodotto dall'attività, l'impegno a trasmettere all'Ufficio Ambiente

del Comune i formulari a cadenza mensile entro e non oltre il 15 del mese successivo e l'impegno a trasmettere entro il **31 gennaio** di ciascun anno la rendicontazione dei quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, redatta secondo il modello predisposto dal Comune, che nelle annualità successive dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente.

4. Ai fini della esenzione di cui al comma 2, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e conferire a recupero la totalità dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, deve darne comunicazione preventiva via PEC all'Ufficio Tributi del Comune. A tal fine, il legale rappresentante dell'impresa/attività trasmette copia dell'istanza di autorizzazione a conferire la totalità dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentata all'Ufficio Ambiente entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Sarà cura dell'Ufficio Ambiente del Comune trasmettere in copia all'Ufficio Tributi le autorizzazioni rilasciate per il conferimento a recupero dei rifiuti al di fuori del servizio pubblico. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di **90 (novanta) giorni** dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti, che in ogni caso deve essere preventivamente autorizzata secondo le indicazioni del c. 3 del presente articolo, necessaria ai fini del tracciamento del rifiuto prodotto sul territorio del Comune.
6. Le utenze che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, e comunque non prima di due anni, devono presentare istanza di rientro presso l'Ufficio Ambiente del Comune, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, il quale comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 30 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Gestore. Decorso il termine di 30 giorni il rientro è da considerarsi autorizzato.
7. L'esclusione della parte variabile della tariffa è subordinata in ogni caso alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune e disponibile sul sito istituzionale dell'Ente, da presentare tramite PEC all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma.
8. Entro il **31 gennaio** di ciascun anno, l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente

l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero, redatta secondo il modello predisposto dal Comune. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

9. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
10. La parte variabile della tariffa viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART. 10

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 14 del presente regolamento.
3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF).
4. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 13. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 11

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve

essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 12

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni (*comma 527 art. 1 della legge 205/2017*).
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal Piano Finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 13

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR (metodo tariffario), di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico

finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

4. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
5. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 14

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158;
 - la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158;
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti **Kb, Kc e Kd** previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelti.

ART. 15

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate

- al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

ART. 16

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti a prescindere dall'esistenza di vincoli di parentela e/o affinità (ad es. colf - badanti che dimorano presso la famiglia);, salvo diversa composizione del nucleo familiare convivente risultante da sentenze, decreti, ordinanze o altri atti emessi dalla magistratura; fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni (a titolo di esempio: ospiti temporanei nei periodi festivi e/o di vacanza).
2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:
 - a) persona ricoverata in casa di riposo e/o centro di riabilitativo, comunità di recupero, centri socio educativi continuativamente per almeno 6 mesi nel corso dell'anno;
 - b) persona detenuta in istituto penitenziario continuativamente per almeno 6 mesi nel corso dell'anno;
 - c) persona che abbia eletto dimora all'estero per l'intero anno, per motivi di lavoro o di studio; al fine di documentare la dimora è necessario presentare contratto di locazione con traduzione giurata (se sottoscritto in lingua straniera) dal quale si evince il periodo superiore all'anno solare di imposizione del tributo;
 - d) persona che abbia eletto dimora al di fuori del Comune di Palmi per motivi di lavoro o di studio per un periodo superiore a 6 mesi. Al fine di documentare la dimora, è necessario presentare contratto di locazione regolarmente registrato o altro titolo di disponibilità dell'immobile dal quale si evince il periodo di locazione superiore ai 6 mesi di imposizione.

Le variazioni di cui alle lettere da a) a d) devono essere dichiarate tassativamente entro il **31 gennaio** di ogni anno utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet del Comune di Palmi o reperibile presso l'ufficio tributi. Qualora la variazione avvenga in corso d'anno, devono essere dichiarate tassativamente entro 90 (novanta) giorni dal momento in cui si verificano. In alcun modo la richiesta di variazione potrà avere valore retroattivo rispetto alla data di presentazione della dichiarazione.

3. Nel caso di abitazioni tenute a disposizione i cui soggetti passivi dell'imposta siano persone residenti nel Comune, il numero degli occupanti è pari al numero dei conviventi dell'intestatario dell'utenza risultante nei registri anagrafici. Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta sia un soggetto non residente nel Comune, il numero degli occupanti l'abitazione è stabilito in base a quanto indicato nella

dichiarazione presentata dal contribuente. In caso di omessa presentazione della dichiarazione o di incompleta dichiarazione nella parte relativa al numero degli occupanti, il numero degli occupanti è stabilito in numero 3 (tre). Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche e/o da banche dati ufficiali del comune di residenza.

4. In caso di unità immobiliari occupate da due o più nuclei familiari è obbligatorio, per entrambi i nuclei, presentare la dichiarazione ai fini TARI con indicazione della rispettiva superficie occupata da ciascun nucleo familiare. In mancanza della suddetta dichiarazione, da presentare entro il termine di cui al successivo art. 31, l'Ufficio Tributi procederà ad applicare la tariffa sull'intera superficie determinata ai sensi dell'art. 7 per ciascun nucleo familiare.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito (categorie C/6 e C/2) non collegati ad alcuna utenza abitativa, indipendentemente dal fatto che siano condotte da persona fisica o da soggetti diversi, sono considerati Utenze Non Domestiche e pertanto sono tassate con la tariffa relativa alla categoria "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta".
6. Le variazioni del numero degli occupanti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 31, fatta eccezione per i residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

ART. 16 BIS

TARIFFA PER LE UTENZE DESTINATE AD ATTIVITA' RICETTIVA EXTRA- ALBERGHIERA (Affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, B&B, Residence)

1. Le unità immobiliari ad uso abitativo presso le quali si svolge attività ricettiva di Bed and Breakfast esercitata in forma non imprenditoriale, secondo la formula del Bed and Breakfast in family, (ai sensi della legge regionale della Calabria 26 febbraio 2003, n. 2 con modificazioni dalla legge regionale 7 agosto 2018, n. 34) sono equiparate alle utenze domestiche con nucleo familiare.
2. Ai fini della determinazione della tariffa, il numero di componenti della famiglia residente, è maggiorato in base al numero di posti letto così come evidenziato nella denuncia di inizio attività presentata presso lo sportello S.U.A.P. del Comune per la durata dichiarata ovvero accertata dell'attività di bed and breakfast. In caso di variazioni del numero dei posti letto, l'utenza viene aggiornata sulla base delle informazioni trasmesse dagli uffici comunali. Il numero di componenti su cui calcolare la tassa non potrà essere superiore a 6 come previsto dalla classificazione del DPR 158/99 per le utenze domestiche.
3. Per i mesi in cui l'attività ricettiva non è svolta si tiene conto del solo nucleo familiare di colui che esercita l'attività.
4. Alle attività di Bed & Breakfast svolta in forma imprenditoriale si applica la tariffa per le utenze non domestiche, applicando la categoria prevista per "Alberghi senza ristorante" del vigente Regolamento.
5. Alle attività di case ed appartamenti per vacanza, intendendosi per esse quelle svolte in forma imprenditoriale, e non occasionale, per l'affitto ai turisti, si applica la tariffa prevista per le utenze non domestiche, applicando la categoria "Alberghi senza ristorante" del presente Regolamento.

6. Per le attività agrituristiche definite come tali quelle di ricezione ed ospitalità, il titolare deve risultare iscritto negli appositi registri della CCIAA ed è tenuto a comunicare agli uffici competenti del Comune le superfici, distinguendo quelle in cui viene prodotto il rifiuto agricolo dalle altre. A queste ultime si applica la tariffa prevista per le utenze non domestiche, ovvero a seconda dei casi, la categoria prevista per "Alberghi con ristorante" oppure la categoria prevista per "Alberghi senza ristorante" del vigente Regolamento.
7. Qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in tutto o in parte, ovvero venga negato l'accesso al complesso edilizio per eventuali controlli d'Ufficio, il tributo si applica all'intera superficie, anche con effetto retroattivo, secondo le disposizioni di legge oltre alle applicazioni delle eventuali sanzioni previste.
8. Per le suddette attività ricettive occorre presentare denuncia di inizio, di variazione e di cessazione, ai sensi dell'art 31 del presente Regolamento.

ART. 17

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_c di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_d di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 18

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si

applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente presenti apposita dichiarazione allegando planimetria in scala da cui risulti evidente la diversa destinazione d'uso, asseverata da tecnico competente, del locale e dell'area o delle loro porzioni. In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso, salvo verifica da parte dei competenti uffici comunali.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di un'attività economica in conformità a quanto riportato al punto 4) che precede, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica come da art. 7 comma 5.
6. Alle unità locali utilizzate quali laboratori, magazzini, depositi ecc. al servizio dell'utenza nella quale viene svolta l'attività principale, sarà applicata la tariffa della categoria "Magazzini senza alcuna vendita diretta" in luogo di quella specifica dell'attività economica svolta in via prevalente e/o esclusiva. La stessa tariffa si applica altresì anche alle unità immobiliari, classate in categoria catastale C/1, C/3 e C/5 per il periodo in cui risultino momentaneamente inutilizzate a fini commerciali o prive di licenza commerciale, ma che, per le loro condizioni oggettive, non rientrano nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 22, comma 6, per le utenze non domestiche né risultano effettivamente destinate ad altro uso.
7. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ART. 19

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro **90 (novanta) giorni**.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del

tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 32.

ART. 20

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

ART. 21

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare atteso che il Comune di Palmi ha predisposto il servizio di raccolta basato sul sistema "porta a porta" e pertanto tutte le utenze coinvolte dal servizio si intendono servite.

ART. 22

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione da persone fisiche per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
 - c) unità abitative, con unico occupante già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dallo stesso dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate: riduzione del 100%.
2. Ai sensi dell'art. 1 c. 48 della L. 30 dicembre 2020 n. 178, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia,

la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.

3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata. In quest'ultimo caso, hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
4. La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella sola quota variabile, alle utenze domestiche riferite ad abitazioni con un unico occupante, per come emerge:
 - a) dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune, quindi anche in mancanza di specifica dichiarazione;
 - b) da apposita dichiarazione sostitutiva per i soggetti non residenti;
 - c) la riduzione non si applica nei casi di convivenza nello stesso immobile di più nuclei familiari e nel caso in cui oltre all'unico occupante vi dimorino, anche occasionalmente, altre persone;
5. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
6. Sono esenti le utenze domestiche completamente vuote e non servite comunque da utenze (energia elettrica, acqua, gas, altri servizi) private, condominiali o comunque utenze comuni.
7. L'esenzione degli immobili di cui al comma precedente, deve essere richiesta dal soggetto passivo con istanza su apposito modello predisposto dall'Ufficio tributi da presentare entro il **31 gennaio** dell'anno di imposta ed è soggetta a verifica da parte dei competenti uffici comunali che dovranno constatare la sussistenza delle condizioni richieste ovvero che l'immobile sia completamente vuoto e privo di utenze.

ART. 23

RIDUZIONE PER IL RECUPERO E COMPOSTAGGIO DELLA F.O.R.S.U.

1. Per le utenze domestiche e non domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili FORSU (Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano) mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 30% della quota variabile della tariffa del tributo.

Tale riduzione è concessa su richiesta del contribuente a seguito di apposita istanza da presentare perentoriamente entro il **31 gennaio** di ogni anno. La riduzione avrà effetto con decorrenza dal primo gennaio dell'anno di presentazione della suddetta richiesta nella quale si attesta fra l'altro che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo ed in conformità alle modalità stabilite dalle norme vigenti. In caso di presentazione dell'istanza oltre i termini previsti per ottenere la riduzione, la stessa avrà effetto con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo.

2. La riduzione è soggetta a verifica da parte dei competenti uffici comunali che dovranno constatare la sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della riduzione stessa e, qualora rilevino il loro venir meno, l'Ufficio Tributi procederà al recupero retroattivo del tributo, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di verifica, applicando le sanzioni e gli interessi previsti dal regolamento comunale per la

riscossione coattiva.

3. Condizioni per il riconoscimento di tale riduzione sono le seguenti:

- oggetto del compostaggio devono essere i rifiuti vegetali di giardini e orti nonché i rifiuti di cucina, limitatamente alla frazione vegetale, seguendo le regole di base per la produzione del compost, quali: la giusta miscelazione tra scarti umidi e scarti secchi, un'adeguata aerazione, un'adeguata percentuale di umidità e la preparazione del fondo per garantire il drenaggio dell'umidità in eccesso, evitando la formazione di cattivi odori;
- i contenitori devono essere posizionati all'aperto, a contatto con il terreno e su suolo privato;
- il compost deve essere obbligatoriamente collocato nell'area di pertinenza dell'abitazione ed il requisito necessario per beneficiare dell'agevolazione è disporre al servizio della propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto.

ART. 24

RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente (*ad esempio: campeggi, gazebo rimuovibili, locali dove si svolgono unicamente attività stagionali desumibili anche dai contratti e consumi di utenza*) è ridotta del 30%, nella parte fissa e nella parte variabile, a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione.
3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
4. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 25

ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1 commi 660 e 682 della L. 147/2013 è prevista una riduzione a decorrere dall'anno 2020 pari al 20% della tariffa agli esercenti di pubblici esercizi, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento, che dismettano apparecchiature per il gioco d'azzardo, slot machine, video lottery e/o apparecchi con vincite di denaro e simili. La riduzione è applicata solo per l'anno oggetto di dismissione ed a condizione che siano dismesse tutte le apparecchiature in questione. La riduzione è riconosciuta su richiesta di parte da presentare al Comune sottoforma di DSN, corredata da idonea documentazione che ne dimostri la rimozione e dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio. Il beneficio decade, con recupero integrale

della tassa dovuta, se il soggetto passivo procede alla reinstallazione delle suddette apparecchiature prima che siano trascorsi cinque anni dalla dismissione.

2. Il Comune in casi del tutto eccezionali e straordinari si riserva la possibilità di prevedere riduzioni delle aliquote al massimo di quanto consentito dalle normative nazionali.
3. Il Consiglio Comunale potrà deliberare ulteriori riduzioni e/o esenzioni di valenza sociale qualora ricorrano comprovati casi di effettive difficoltà oggettive ai sensi dell'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019, per cui sono previste "condizioni tariffarie agevolate per utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate", sulla base dei principi e i criteri individuati con DPCM e secondo le modalità attuative che verranno stabilite da ARERA, in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, ed anche in considerazione delle documentabili criticità amministrative connesse ad emergenze sopravvenute ed imprevedibili quali quella epidemiologica COVID-19 che portino alla definizione, da parte dell'Autorità governativa e di ARERA, di taluni criteri per il contenimento dei corrispettivi applicabili alle categorie di utenze non domestiche maggiormente colpite dall'emergenza, tali comunque da attenuare l'impatto di tale intervento sulle altre tipologie di utenze, ovvero sulle annualità future.

ART. 26

CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente.

ART. 27

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 20 a 25 è interamente inserito nel piano finanziario del tributo e finanziato in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 28

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati, prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata della percentuale stabilita dal provvedimento annuale di approvazione delle

tariffe del tributo annuale.

5. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
6. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
7. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza (Polizia Locale) sono tenuti a darne formale comunicazione, tempestivamente (ossia nel momento in cui l'ufficio stesso concede il benestare al richiedente, per quanto di competenza e/o prende atto del verificarsi del presupposto d'imposta), all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 29

TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 30

RISCOSSIONE

1. Il tributo è versato esclusivamente al Comune o al proprio Concessionario della riscossione individuato ed abilitato a tale fine.
2. I contribuenti, per il versamento della tassa, devono utilizzare i modelli di pagamento precompilati che il Comune provvede a recapitare insieme all'invito di pagamento a seguito dell'approvazione della lista di carico elaborata sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati.
L'invito al pagamento contiene le informazioni previste nel TITR (Testo integrativo in materia di trasparenza) approvato con deliberazione ARERA n. 444/2019 e successive modifiche ed integrazioni tra cui l'importo dovuto distintamente per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale (TEFA), l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze o l'importo dovuto per il pagamento in un'unica rata, le modalità di accesso allo sportello fisico ed allo sportello on line, le informazioni sulla percentuale della raccolta differenziata e le componenti perequative deliberate da ARERA.
3. È previsto l'invio dell'invito di pagamento in modalità cartacea, fatta salva la presenza di un domicilio digitale sui portali INI-PEC/INAD e/o la scelta dell'utente di disporre del documento medesimo in formato digitale che dovrà essere comunicata all'Ufficio Tributi, indicando l'indirizzo e-mail o di posta

elettronica certificata, purchè attivo e corretto, su cui ricevere l'invito. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata. In ogni caso, l'Ufficio può procedere all'aggiornamento dell'indirizzo di posta elettronica certificata già censito in banca dati se presente sui portali INI-PEC/INAD. Per la consegna degli inviti di pagamento il Comune, in ogni caso, potrà avvalersi della piattaforma SEND, servizio notifiche digitali, come disposto dall'articolo 26 del decreto-legge 76/2020.

4. L'eventuale mancata ricezione dell'invito al pagamento non esime il contribuente dall'obbligo del versamento entro le scadenze previste dal Regolamento. In tal caso il contribuente è tenuto a contattare l'Ufficio Tributi o accedere autonomamente allo sportello on line al fine di ottenere una copia dell'invito al pagamento.
5. Il pagamento degli importi dovuti, salvo emissione di rata di acconto, deve essere effettuato in tre rate, scadenti il 30 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ogni anno, o in unica soluzione entro la scadenza della prima rata, salvo diversa rateizzazione, da concludersi in ogni caso entro l'anno di competenza, richiesta dal contribuente nei casi e nei termini previsti dall'art. 30 bis del presente regolamento.
6. Il termine di pagamento della prima o unica rata e/o delle altre scadenze e/o della rata di acconto, in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 688 della Legge n. 147/2013, può essere modificato contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento o con delibera di Giunta in caso di motivata necessità e/o d'urgenza, anche per far fronte a sopravvenute esigenze di cassa dell'Ente e/o per salvaguardare gli equilibri di bilancio.
7. La rata di acconto, qualora emessa, può essere anche versata e/o richiesta dall'Ente in un'unica rata ed è calcolato applicando il 60% delle tariffe approvate per l'anno di imposta precedente. La rata di saldo è calcolata applicando le tariffe approvate per l'anno di imposta di competenza, tenendo conto dei pagamenti effettuati in sede di acconto.
8. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi in unica soluzione preferibilmente in coincidenza con la scadenza dell'ultima rata dell'anno in corso o della prima rata dell'anno successivo. Nel caso di conguagli dovuti a variazioni in corso d'anno, il termine di pagamento è 30 giorni dall'emissione dell'invito al pagamento.
9. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulla riscossione coattiva. È possibile l'emissione di un unico atto di sollecito e accertamento esecutivo, senza penalizzazioni a carico del contribuente in caso di pagamento nei termini indicati.
10. In mancanza del pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
11. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
12. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a 12 euro.

Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

ART. 30 -BIS

MODALITA' PER L'ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO

1. Gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 30 relativi alle utenze domestiche possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:

a) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore ad euro 9.530,00;

c) in caso di ulteriore rateizzazione, le rate saranno mensili e l'importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore ad euro 100,00; il numero complessivo delle rate non potrà in alcun caso essere superiore a cinque;

d) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata prima della scadenza e del pagamento della prima rata ordinaria;

f) sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;

g) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;

h) nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212

ART. 31

DICHIARAZIONE TARI

1. Il soggetto passivo, di cui all'art.4, ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;

- Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art.7 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- Il recapito postale, di posta elettronica certificata del contribuente;
- Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'Art.7 - del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 (novanta) giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello online. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.
4. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, e infine le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente,

possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco), il domicilio digitale risultante dagli elenchi INI-PEC;
6. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa, entro i termini di cui all'art. 31 del presente regolamento.
7. Nei casi di cui al precedente comma 6, nessuna dichiarazione sia stata presentata verrà iscritto nel ruolo della tassa rifiuti, ai sensi dell'art. 1292 c.c., il primo in ordine alfabetico dei proprietari, possessori, occupanti individuati mediante consultazione e/o incrocio di banche dati.
8. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa.
9. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori).
10. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
11. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento

dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

12. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 9 e 10, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.
13. In deroga a quanto disposto dal comma 10, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

ART. 31 BIS

RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio Tributi del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 31, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso di pagamento di cui all'art. 30.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio Tributi e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare il reclamo;
 - i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo;
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;

- b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
- c) l'elenco della eventuale documentazione allegata;

Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 90 (novanta) giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle disposizioni di cui all'art. 32.

6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

ART. 32

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare devono essere corrisposti gli interessi previsti dalla normativa vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
4. Il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi, su espressa indicazione del contribuente da esprimersi nella domanda di rimborso. Non è consentita l'autocompensazione.
5. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

ART. 33
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, ad eccezione della gestione del contenzioso tributario e della rappresentanza in giudizio che competono all'Avvocatura comunale istituita presso il Comune di Palmi.

ART. 34
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:
 - inviare questionari al contribuente;
 - estrarre informazioni dai database interni ed esterni all'amministrazione comunale e gli *open data* acquisibili dalla rete e dai media in generale, attraverso sistemi di gestione ed analisi informatica, il tutto nel rispetto di quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);
 - disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a condividere l'accesso a banche dati o, in via residuale, a trasmettere all'ufficio tributi, con cadenza trimestrale e comunque entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità/cambio di destinazione d'uso rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della L. 160/2019 e s.m.i., comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione.
4. In relazione al disposto dell'art. 1 c. 1091 della L. n. 145 del 30 dicembre 2018, qualora l'ente abbia approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal T.U. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è previsto che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto

consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art. 23, c. 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75. La costituzione, la destinazione e l'utilizzo del suddetto è disciplinata con specifico regolamento della Giunta Comunale, in attuazione dell'art. 1 c. 1091 della L. n. 145/2018.

ART. 35

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste dai D. Lgs. 18.12.1997, n. 471, 472 e 473 in materia di sanzioni amministrative tributarie e successive modificazioni ed integrazioni e L. n. 160 del 27/12/2019 ss.mm.ii..

ART. 36

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto è uguale o inferiore a euro 12,00 (ad esclusione della tariffa giornaliera dove viene stabilito l'importo minimo pari a euro 2,00). Tali importi si intendono riferiti al totale complessivamente dovuto per l'intero anno e non alle singole rate previste.
2. Non sono eseguiti rimborsi qualora l'importo annuale dovuto è inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

ART. 37

DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento secondo le modalità stabilite nel Regolamento per la Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali adottato dal Comune di Palmi.
2. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario Responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
4. Sono fatti salvi i piani di rateizzazione previsti dalle convenzioni stipulate con ADER (Agenzia delle Entrate Riscossione) e quelli concessi prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
5. La disciplina del presente articolo non è in alcun caso applicabile agli avvisi di pagamento ordinari.

ART. 38
CONTENZIOSO

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

ART. 39
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e del Decreto Legislativo 196/2003 ss.mm.ii.

ART. 40
CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 41
ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, si applica a partire dall'anno di imposta 2024.
2. Dalla data di applicazione del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

ALLEGATO 1**TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI** (*Metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99*)

Numero categoria	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari

30	Discoteche, night club
----	------------------------

NOTA:

II DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124 (in G.U. 26/10/2019, n.252)

convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n. 301) ha disposto (con l'art. 58-quinquies, comma 1, lettere a) e b)) la modifica dell'Allegato 1.